



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 323 del 29 marzo 2017

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Scuola del Corpo Forestale dello Stato – Gara d'appalto per la verifica tecnico-sismica degli edifici assegnati al Corpo forestale dello Stato – Importo a base di gara: euro 75.522,10 - S.A.: Scuola del Corpo Forestale dello Stato

PREC 58/16/S

Professionista affidatario di servizi di ingegneria - dichiarazione di regolarità contributiva – non è sindacabile da parte della stazione appaltante

Le risultanze del certificato di regolarità contributiva emesso dall'Istituto previdenziale competente non sono sindacabili dalla stazione appaltante al fine della verifica del possesso del requisito della regolarità contributiva.

Art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 158000-158167 del 26 ottobre 2016 presentata dalla Scuola del Corpo Forestale dello Stato con la quale la stazione appaltante ha chiesto all'Autorità di valutare la gravità della violazione degli obblighi contributivi riscontrata da Inarcassa, in data 22 gennaio 2014, a carico dell'Ing. Giorgio Angelini, aggiudicatario, in data 16 giugno 2011, della gara per l'affidamento dei servizi di verifica tecnico-sismica degli immobili della sede della scuola del Corpo Forestale dello Stato, e il conseguente eventuale carattere mendace della dichiarazione resa dall'aggiudicatario ai fini della decadenza dell'aggiudicazione;

VISTA la documentazione prodotta unitamente all'istanza di parere da cui emerge che: (i) la gara è stata aggiudicata all'ing. Angelini in data 16 giugno 2011 (verbale della seduta del 16 giugno 2011); (ii) in data 17 giugno 2011, il RUP, per motivi di necessità e urgenza, ha disposto di dare immediata esecuzione ai lavori nelle more della stipula del contratto (nota prot. n. 04817); (iii) il RUP ha rinunciato all'incarico in data 24 settembre 2012 ed è stato sostituito da un nuovo RUP in data 6 giugno 2013; (iv) in data 14 giugno 2013, con nota prot. n. 6755, il RUP ha richiesto all'ing. Angelini «il completamento dei lavori aggiudicati entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni naturali a decorrere dal 1° luglio p.v.» nonché la produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto entro 15 giorni; (v) in data 15 novembre 2013, l'ing. Angelini ha lamentato il mancato riscontro alla richiesta della documentazione necessaria per l'esecuzione della prestazione e ha rappresentato che il completamento della prestazione progettuale, in fase di avanzata esecuzione, è subordinato al soddisfacimento di quanto richiesto (livello di conoscenza LC1); (vi) in data 19 dicembre 2013 l'ing. Angelini ha prodotto, ai fini della stipula del contratto, la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in data 13 dicembre 2013, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006 e il modello richiesta dati per DURC; (vii) la certificazione di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa in data 22 gennaio 2014 certifica che «il professionista alla data odierna non risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa associazione»; (viii) a seguito di richiesta di precisazione da parte della stazione appaltante, Inarcassa, con nota del 24 febbraio 2014 (prot. 0159044), ha comunicato che «il professionista alla data odierna risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa associazione per quanto accertato in relazione alle dichiarazioni reddituali rese. Vi facciamo presente che alla data del 13 dicembre 2013 il Dott. Giorgio Angelini non risultava in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa associazione»; (ix) con successiva nota prot. n. 0426924 del 13 maggio 2014, Inarcassa ha ulteriormente precisato che «in data 30/01/2014 l'ing. Angelini ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti di questa Associazione» e che «la valutazione della gravità delle inadempienze in materia contributiva e previdenziale, requisito generale per la partecipazione alla gara, costituisce oggetto di autonoma valutazione dalla stazione appaltante»; (x) la somma dovuta dall'ing. Angelini all'Inarcassa in data 13 dicembre 2013 ammonta a euro 881,55, di cui 120,05, riferiti al 2011, per interessi dilatori dovuti a seguito di pagamento effettuato oltre la scadenza ordinaria di regolarizzazione del conguaglio soggettivo ed integrativo di tale annualità, e 761,5 riferiti al 2013, per la seconda rata dei contributi minimi anno 2013. Dette contribuzioni avrebbero dovuto essere corrisposte entro il 20 settembre 2013 (note Inarcassa prot. 1385965 del 16 dicembre 2014 e prot. n. 0309672 del 13 aprile 2015);

VISTA la memoria (acquisita al prot. n. 176955 del 29 novembre 2016) prodotta dall'ing. Angelini a seguito dell'avvio del procedimento dove viene puntualizzato che in data 15 marzo 2013 Inarcassa ha certificato la sua regolarità contributiva con certificazione di regolarità contributiva avente validità di tre mesi e che il mancato pagamento degli oneri contributivi con scadenza il 30 settembre 2013 è dovuto esclusivamente alla mancata ricezione da parte di Inarcassa del Mav per effettuare il pagamento, pagamento al quale ha provveduto in data 30 gennaio 2014, immediatamente dopo essere stato informato della sua posizione di irregolarità;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità dell'8 marzo 2017 che ha accolto l'istanza di riesame, proposta dall'ing. Angelini, dell'archiviazione e contestuale trasmissione dell'istanza di parere all'Ufficio Vigilanza Lavori deliberate nella precedente adunanza del 21 dicembre 2016;

VISTO l'art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 che, con riferimento all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, prevede che «all'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario»;

RTENUTO che, nel caso in esame, l'irregolarità contributiva del professionista è stata certificata da Inarcassa con riferimento al 13 dicembre 2013, data in cui l'ing. Angelini ha reso la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006 ai fini della stipula del contratto;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA il principio affermato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 4 maggio 2012 n. 8, e ribadito dalla conforme giurisprudenza successiva (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI 7 marzo 2016 n. 917) secondo cui la valutazione della gravità delle violazioni alle norme in materia previdenziale ed assistenziale non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, posto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di "violazione grave" si deve desumere dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva, con la conseguenza che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto;

VISTE le sentenze n. 5 e 6 del 29 febbraio 2016 dell'Adunanza Plenaria che hanno statuito che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del d. l. n. 69/2013, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, poiché la regola del previo invito alla regolarizzazione introdotta dal d.l. n. 69/2013 non trova applicazione nel caso di certificato di regolarità contributiva richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dall'impresa ai fini della partecipazione alla gara (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2016 n. 1557 relativa ad un certificato di regolarità contributiva di Inarcassa);

CONSIDERATO che, in base ai richiamati principi, la certificazione di Inarcassa attestante la irregolarità contributiva dell'ing. Angelini non è sindacabile da parte della stazione appaltante e vale ad attestare l'assenza del requisito della regolarità contributiva necessario ai fini dell'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163/2006,

RITENUTO tuttavia che, dalla documentazione versata in atti, emergono indizi di potenziali criticità della procedura indetta dalla Scuola del Corpo Forestale dello Stato, sia con riferimento alla fase di gara (sembra emergere che non sia stata richiesta ai fini della partecipazione la dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38) che alla fase successiva all'aggiudicazione (non risulta motivata la significativa dilazione della stipula del contratto, nonostante l'asserita urgenza dei lavori affidati all'aggiudicatario il giorno successivo all'aggiudicazione);

CONSIDERATO che i richiamati aspetti appaiono meritevoli di approfondimento, anche al fine di valutare eventuali responsabilità della stazione appaltante in ordine alla tempistica della stipula del contratto;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la certificazione di Inarcassa attestante la irregolarità contributiva dell'ing. Angelini non è sindacabile da parte della stazione appaltante e vale ad attestare l'assenza del requisito della regolarità contributiva necessario ai fini dell'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163/2006;

e dispone la trasmissione del fascicolo all'Ufficio Vigilanza Lavori per gli aspetti di competenza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017

Il segretario Maria Esposito